



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

AVVISO PER LA CONCESSIONE "FIDA PASCOLO" - ANNO 2024

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 01 del 30/03/2018 è stato approvato il piano di assestamento forestale con relativo "Regolamento di Fida Pascolo";
- con Determina n°298 del 01/12/2023 è stato approvato lo schema di bando per la concessione della fida pascolo sui terreni di proprietà comunale - anno 2024 e dato mandato al responsabile del Servizio per la pubblicazione del Bando ai fini dell'assegnazione;
- che i terreni Comunali, ai sensi dell'art. 13 raggruppati nella compresa G (pascolo propriamente detto) (Tabella n.14) del vigente PAF, per la fida pascolo comprendono una considerevole superficie e sono censiti ai seguenti fogli e mappali:

Località	Particella	Superficie pascoliva totale	Superficie pascoliva utile	Superficie improduttiva
	n.	Ha.	Ha.	Ha.
Carpineto	110	201.20.31	173.90.00	27.30.31
Pruno	111	13.16.17	11.10.00	02.06.17
	112	18.73.26	13.10.00	05.63.26
	113	54.47.84	42.30.00	12.17.84
	114	27.90.05	21.10.00	06.80.05
	115	03.98.60	03.55.00	00.43.60
Vesalo	116	08.55.84	06.10.00	02.45.84
TOTALE		328.02.07	271.15.00	56.87.07

che oltre alle superfici pascolabili raggruppati nella compresa "G" (pascolo propriamente detto) "Tabella 14", sono state individuate delle aree pascolabili all'interno di alcune particelle forestali della compresa "E" (boschi di protezione) "Tabella n.15" e che di seguito si riportano:

Località	Particella forestale (n.)	Superficie totale (Ha.)	Superficie boscata (Ha.)	Superficie pascolabile (Ha.)	Radure (Ha.)
Coste S.Elena	97	170.02.68	158.02.68	05.00.00	07.00.00
Coste V.S.	99	92.39.67	84.40.00	06.50.00	01.49.67
Piano della F.	100	75.98.20	61.48.20	05.50.00	09.00.00
Cerretiello	105	67.41.30	59.40.00	05.19.89	02.81.41
Superficie pascolabile				22.19.89	

Pertanto la superficie pascolabile totale nel Comune di Laurino è pari ad Ha 293.34.89 così ricavata:



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

- Ha 271.15.00: Compresa G “I pascoli”;
- Ha 22.19.89: Superficie pascolabile all’interno di alcune particelle forestali della compresa E (boschi di protezione;

Il Comune di Laurino riconosce il pascolo come bene di rilevante interesse pubblico e ne persegue la conservazione la valorizzazione in relazione alle sue funzioni ambientali, paesaggistiche, sociali, culturali e produttive.

Tutto ciò premesso, in esecuzione del regolamento per fida pascolo già citato, con il presente bando il Comune di Laurino rende noto che intende concedere la fida pascolo secondo le condizioni di seguito indicate.

BENEFICIARI

Possono presentare, domanda all’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Laurino, gravato da diritto di uso civico di categoria “A”, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Pascolo hanno diritto:

- i cittadini residenti del Comune titolari di tale diritto;
- sono fatte salve le relative posizioni e sono equiparati ai cittadini residenti del comune di Laurino, coloro che, in regola dal punto di vista tecnico-fiscale e con il pagamento dei canoni pregressi ed attuali di fida pascolo, risultano assegnatari di aree pascolabili (arrtt.100, 126, 127 del Reg.reg. n.3/2017) gravato da uso civico precedentemente, per un periodo non inferiore a due anni, all’entrata in vigore del “Regolamento Comunale”;

All’esercizio del pascolo sul territorio del comune di Laurino, non gravato da diritto di uso civico di categoria “A”, possono con correre sia i cittadini residenti del Comune che quelli non residenti;

L’Amministrazione Comunale, tramite Delibera del Consiglio Comunale, può aumentare i canoni dei cittadini non residenti nel Comune che risultano essere assegnatari e/o occupatoli di terreni e/o suolo pascolivo gravati da uso civico e/o affitto, fino ad un massimo del 25% della tariffa base;

SOGGETTI ESCLUSI

Non possono presentare richiesta/manifestazione d’interesse finalizzata ad ottenere la concessione al pascolo gli allevatori che:

- coloro i quali si trovino in situazione di morosità (riferimento ultimi 5 anni), anche parziale, alla data di scadenza dell’avviso pubblico per eventuali terreni di proprietà dell’Amministrazione detenuti e/o gestiti a qualunque titolo;
- coloro per i quali l’Amministrazione abbia iniziato procedimenti di recupero crediti o proposto domanda di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, o in relazione ai quali siano in atto vertenze per le quali sia stato esperito, senza esito positivo, il tentativo di conciliazione previsto dall’art. 46 della legge n 203/82;
- le aziende i cui titolari si siano resi responsabili di condotte illecite dove persona offesa risulti essere stata l’Amministrazione;

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di presentazione della fida pascolo, da redigersi secondo il modello reperibile sul sito internet “www.comunedilaurino.sa.it” e presso l’Ufficio Protocollo, dovranno pervenire al protocollo dell’Ente entro e non oltre le **ore 12,00 del 15/12/2023** (l’Amministrazione potrà considerare istanze pervenute dopo la data indicata nel bando



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

solo nel caso in cui non sia stato raggiunto il carico massimo ammissibile).

La domanda dovrà contenere le seguenti informazioni e relativa documentazione:

- 1) generalità e residenza del richiedente;
- 2) posizione di imprenditore agricolo, di azienda ad indirizzo zootecnico iscritta all'ASL o il titolo amatoriale;
- 3) numero dei capi che si intendono introdurre al pascolo sul terreno comunale, distinti per specie, età;
- 4) copia del registro di stalla (completo di matricole auricolari) ed il certificato sanitario-veterinario del luogo di provenienza, attestante che il bestiame non è affetto da malattia alcuna;
- 5) numero dei cani ammessi alla custodia delle greggi il cui impiego è reso obbligatorio per l'accudimento degli ovi-caprini;
- 6) dichiarare di versare il 100% della fida per l'intero importo annuale, su apposito conto corrente indicato dall'Ente, prima di ritirare la concessione di fida pascolo;
- 7) Fascicolo Unico Aziendale;
- 8) Attestazione sanitaria del bestiame da parte dell'ASL.

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Alla conclusione delle istruttorie, pervenute nei termini e secondo le modalità sopra descritte, l'Ufficio con la collaborazione dello Ufficio Finanziario di questo Comune, provvederà ad adottare il provvedimento di concessione in fida pascolo in favore dei soggetti ammessi, il quale dovrà essere ritualmente notificato ai medesimi per l'accettazione.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Sulla base delle domande pervenute, l'Ente formula, per i RESIDENTI, una graduatoria secondo i vigenti regolamenti comunali, mentre per i NON RESIDENTI una graduatoria attribuendo un punteggio in funzioni delle diverse priorità riportate nella seguente tabella:

A	Imprenditore agricolo professionale (IAP), imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), coltivatore diretto;	
B	Azienda già in essere sul territorio dell'Ente;	
C	Azienda già in essere nei Comuni confinanti all'Ente;	
D	Titolare di azienda che pratica la zootecnia biologica (REG. UE 1804/99);	
E	Giovane agricoltore;	
F	Imprenditrice donna.	

L'Ente concederà l'esercizio del pascolo ai cittadini residenti e, qualora ci sia un esubero e solo dopo aver soddisfatto le esigenze della collettività locale, concederà l'esercizio del pascolo ai non residenti.

DOMANDA

Le domande di autorizzazione al pascolo devono essere inoltrate annualmente all'ente, entro il termine definito dal bando annuale, con l'indicazione:

- A. Del numero di capi posseduti e di quelli di cui si chiede l'immissione al pascolo, distinti per specie, età (in mesi), razza, numero di contrassegno auricolare o del passaporto equino, eventuale marchio;
- B. Delle generalità complete, reperibilità, l'ubicazione, l'ampiezza (SAU) e il codice



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

azienda del richiedente;

C. Delle generalità complete, reperibilità, del custode (se diversa dal richiedente);

AUTORIZZAZIONI

Entro trenta giorni dalla scadenza per la presentazione della domanda l'ente, tenuto conto del carico massimo che le singole unità di pascolo possono sostenere e dalla graduatoria, emette il relativo provvedimento autorizzativo.

Per i casi *ex-quo* la priorità sarà attribuita alle aziende con minore superficie agricola utilizzata (SAU).

I requisiti di priorità sarà attribuita alle aziende con minore superficie agricola utilizzata (SAU).

In fase di istruttoria potrà essere accertato il possesso delle priorità dichiarate e qualora risultasse errato, non verrà attribuito alcun punteggio utile, l'elemento di priorità (*giovane Agricoltore*) è attribuito agli agricoltori agricoli con età compresa tra 18 e 40 anni al momento della presentazione della domanda tenendo conto dei criteri che seguono:

- Ditta individuale: età anagrafica del titolare;
- Società di persone: età del socio più giovane;
- Società di capitale: età del socio amministratore;
- Società amministrativa: età del socio amministratore più giovane.

L'elemento di priorità "imprenditrice donna" è attribuito nel caso in cui l'imprenditore agricolo o almeno il 60% delle persone fisiche siano di sesso femminile.

REGISTRO DEGLI ANIMALI A PASCOLO

L'Ente riporta annualmente sul registro degli animali a pascolo le autorizzazioni rilasciate per l'esercizio del pascolo, in ordine cronologico, specificando: la specie, il numero di capi, gli estremi identificativi del proprietario, la durata del pascolamento.

AREE DA DESTINARE A PASCOLO

Presso l'Ente è depositata, a disposizione degli interessati che ne facciano richiesta per presa visione, la planimetria aggiornata delle unità di pascolo e le tabelle dei carichi proponibili stagionali.

UNITÀ DI CARICO

Il carico di bestiame va calcolato in (UBA) (unità di bestiame adulto) tenuto conto dei seguenti indici di conversione:

<u>Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni di età</u>	<u>1,0</u>
<u>Bovini da sei mesi a due anni di età</u>	<u>0,6</u>
<u>Bovini ed Equini di età inferiore a 6 mesi</u>	<u>0,40</u>
<u>Equini di oltre sei mesi</u>	<u>1,0</u>
<u>Ovini e caprini di oltre dieci mesi di età</u>	<u>0,15</u>
<u>Suini</u>	<u>0,15</u>

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertato alla data della domanda. Il passaggio tra fasce di età per il calcolo degli UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo delle UBA monticabili.

I nati durante il periodo di monticazione non concorrono al calcolo UBA e sono esonerati dal pagamento, purché al seguito delle proprie fattrici.



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

VERIFICA DELLA GESTIONE

In considerazione dello stato attuale dei pascoli nel complesso, l'Ente predisporrà a cadenza almeno biennale un monitoraggio delle risorse pastorali per valutarne la gestione ed apportare opportuni adeguamenti.

A seguito di tale verifica l'Ente potrà anche vietare l'utilizzo temporaneo delle arre maggiormente degradate.

DIVIETI

Il pascolo è vietato:

- a) sulle aree eccezionalmente destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non siano da molto tempo incolte o non siano oggetto di validi progetti di produzione e sviluppo;
- b) sulle aree sdemanializzate o mutate di destinazione con Atto della Giunta Regionale;
- c) su tutte le aree attraversate in precedenza da incendi, ai sensi del Reg. reg. n.3/2017, per un periodo non inferiore ad un anno per le aree/terreni pascolivi (art. 126) e per un periodo non inferiore ad anni dieci per i boschi (art. 127), salvo ulteriore divieto dell' autorità forestale;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento per la durata indicata dall'autorità forestale;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti stabiliti da leggi statali o regionali, salvo le nuove soluzioni tecnologiche di cui all'art. 5 del presente regolamento, sempre che sia intervenuta apposita autorizzazione regionale ai sensi degli artt. n.12, della Legge 1766/1927, dell'art.n. 41 del R. D. 332/1928, n. 2, 5 e 10, della L. R. 11/96 nonché del reg. reg. n. 3/2017;

Il pascolo nei boschi è regolamentato come segue:

- a) il pascolo delle capre nei boschi è vietato;
- b) nei boschi cedui (classe economica C), il pascolo del bestiame in genere è consentito solo nelle particelle forestali nn. 74, 79A, 79B, 80 A, 80B, 81B. Dopo l'esecuzione delle ceduazioni che avverranno nel decennio di validità del presente PAF (come da piano dei tagli), il pascolo ovino sarà vietato per un periodo di anni quattro dopo il taglio e quello del bestiame bovino ed equino per il periodo di sei anni dopo il taglio;
- c) nelle fustaie coetanee, il pascolo degli animali ovini e suini è vietato prima che il novellarne abbia raggiunto l'altezza media di metri 1,50 e quello degli animali bovini ed equini prima che il novellarne abbia raggiunto l'altezza media di metri tre;
- d) nelle particelle forestali dove è previsto l'intervento di utilizzazione nel decennio di validità del P.A.F. (anche diradamenti) è vietato il pascolo per sei anni successivi al taglio;
- e) nei cedui misti, come individuati dal P.A.F. laddove vi siano state ceduazioni nei sei anni precedenti;
- f) nelle fustaie disetanee e nei cedui a sterzo il pascolo è vietato;
- g) nei boschi adulti troppo radi e deperenti è altresì vietato il pascolo fino a che non sia assicurata la ricostituzione degli stessi;
- h) nei boschi chiusi al pascolo è vietato far transitare o comunque immettere animali;

MODALITÀ DI PASCOLAMENTO ED OBBLIGHI

A. l'esercizio del pascolo su demanio pubblico va esercitato previa autorizzazione



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

dell'Ente;

- B. è espressamente vietato il subaffitto ovvero ogni altra forma di cessione dei fondi;
- C. l'affittuario o il custode degli animali deve sempre vigilare su questi: è consentito il pascolo senza custodia solo in caso in cui i terreni siano provvisti di chiudende;
- D. il bestiame autorizzato al pascolo deve sempre essere identificabile;
- E. nei terreni concessi a pascolo non possono essere sbarrate strade o sentieri con sistemi fissi;
- F. non è consentito effettuare il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e o subito dopo le piogge, non che stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado.
- G. è fatto obbligo al fidatario l'allontanamento immediato delle deiezioni in prossimità dei punti di abbeverata e la distribuzione uniforme sulla superficie pascolativa almeno una volta l'anno;
- H. L'affidatario o il custode ha l'obbligo di adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree e arbustive presenti;
- I. L'affidatario o il custode è tenuto a radunare gli animali ad ogni richiesta degli organi addetti al controllo;
- J. È vietata qualsiasi forma di danneggiamento ai boschi e alle altre formazioni arboree.

CANONE

L'Ente fissa annualmente il canone per ogni capo anche in relazione all'età. Tali proventi, insieme a quelli derivanti dalle scansioni, saranno accantonati in apposito capitolo di spesa destinati al monitoraggio della gestione e ai miglioramenti delle unità di pascolo.

PERIODO DI UTILIZZO

L'esercizio del pascolo nei terreni pascolivi (pascoli propriamente detti e boschi) va eseguito nel rispetto degli artt. 56, 57 e 58 della Sezione III della DGR 195/2016. Inoltre vanno rispettate le prescrizioni contenute nel Regolamento del Pascolo del presente Piano di assestamento (capitolo n. 15).

Il periodo di fida pascolo, secondo quanto stabilito nel Reg. Regionale può esercitarsi:

- Ad altitudini tra i 400 e gli 800 mt s.l.m. può esercitarsi dal 1° ottobre al 15 maggio;
- Ad altitudini al di sopra degli 800 mt s.l.m. può esercitarsi fino dal 15 maggio fino ad un massimo di sei mesi all'anno (art. 1, comma 100, L. R. n. 16/2014).

OBBLIGHI

Prima dell'ammissione degli animali al pascolo il fidatario dovrà esibire al responsabile incaricato al rilascio dell'autorizzazione il certificato veterinario dal quale risulti che il bestiame è immune da qualsiasi malattia infettiva e diffusiva e, qualora il fidatario provenga da altro comune, anche un certificato rilasciato dal sindaco o dal competente dell'ufficio veterinario attestante l'immunità da malattie del bestiame dal territorio. Dovrà altresì essere comunicato il giorno e l'ora dell'emissione all'Ente.

SANZIONI

Per le sanzioni si fa espresso riferimento a quanto stabilito dalla LR 7 maggio 1996, n. 11 art. 25 e RR 28 settembre 2017, n. 3 e successivi oltre alla normativa vigente in materia.

Due violazioni verbalizzate nel corso dello stesso anno comportano, inoltre, la sospensione



COMUNE DI LAURINO

Provincia di Salerno

della fida pascolo per un periodo minimo di tre anni.

CONTROLLI - SORVEGLIANZA - CONTESTAZIONI LECITE

I controlli circa il rispetto delle presenti norme sono demandati al Corpo Forestale Dello Stato e ai servizi di Polizia Locale.

NORME PARTICOLARI

In nessun caso il fidatario potrà esercitare azioni di rivalsa ai danni dell'ente concedente nel caso avesse subito morte di animali imputabili a malattie infettive o altra causa.

Il fidatario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente regolamento, pertanto alle relative sanzioni e sospensioni previste verranno applicate allo stesso.

L'ente competente può vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area oppure parti di essa, qualora sia riscontrato il pascolamento disordinato o eccessivo, ai danni di boschi, ai pascoli, ai punti di acqua o suoli. I proprietari degli animali sono tenuti all'immediato allontanamento dei capi dalle aree interdette al pascolo.

L'ente competente, a norma di legge, interromperà l'affidamento dell'area a seguito di eventuale passaggio di fuoco.

È consentita la sostituzione di animali della stessa specie ed età ma solo successivamente ad apposita comunicazione all'ente.

Per quanto non previsto dal presente documento, si farà riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia.

L'ente si riserva la facoltà di modificare le disposizioni del presente documento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione sul proprio albo a norma di legge.

I controlli circa il rispetto delle norme sono demandati al Corpo di Polizia Locale e al Gruppo Carabinieri dello Stato e agli altri Organi di Polizia, competenti per territorio, come previsto per legge.

Laurino, li 01/12/2023

Il Responsabile del servizio

F.to Dott. Bruno Nicoletti